

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4115 del 25/10/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA ITALIANA SEMENTI (S.A.I.S.) SOCIETA' PER AZIONI con sede legale in Cesena, Via Ravennate n.214. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e commercializzazione di sementi sito nel Comune di Cesena, Via Ravennate n.214.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4233 del 25/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA ITALIANA SEMENTI (S.A.I.S.) SOCIETA' PER AZIONI con sede legale in Cesena, Via Ravennate n.214. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e commercializzazione di sementi sito nel Comune di Cesena, Via Ravennate n.214.**

## **IL DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

**Visto** il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 22/12/2015, acquisita al Prot. Unione 52593 e da Arpae al PGFC/2016/99 del 07/01/2016, da **SOCIETA' AGRICOLA ITALIANA SEMENTI (S.A.I.S.) SOCIETA' PER AZIONI** nella persona del Sig. Delli Ponti Italo, in qualità di delegato dall'Amministratore delegato tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Cesena, Via Ravennate n.214, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione e commercializzazione di sementi sito nel Comune di Cesena, Via Ravennate n.214, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 18/02/2016 Prot. Unione 6901, acquisita da Arpae al PGFC/2016/2238, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni ed indizione della Conferenza di Servizi;

**Atteso** che in data 21/03/2016 e 01/04/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Unione 11963 e 13574 e da Arpae ai PGFC/2016/4306 e PGFC/2016/4835;

**Visto** che con Nota di Arpae PGFC/2016/6977 del 09/05/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

**Atteso** che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 17/05/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le seguenti valutazioni rispetto alle singole autorizzazioni settoriali:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha richiesto documentazione integrativa;
- In merito allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, il Comune di Cesena con Nota Prot. Com.le 50825/466 del 13/05/2016 acquisita da Arpae al PGFC/2016/7293 ha comunicato quanto segue: *“In merito allo scarico delle acque industriali in pubblica fognatura di nostra competenza il rilascio del benestare è strettamente vincolato al parere di Hera che, alla data odierna, non è ancora pervenuto.”*;
- in merito all'impatto acustico, il Comune di Cesena con Nota Prot. Com.le 39209/63 del 11/04/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/5272 ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 171/AUA/2015, in cui è stata allegata una Relazione Acustica redatta dal T.C.A Italo Delli Ponti, datata marzo 2016, in cui si dichiara il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 ad eccezione ricettore sensibile denominato R2, si prende atto di tale dichiarazione in merito all'impatto acustico, si concede il proprio nulla osta a condizione che venga richiesta, concedendo un tempo congruo che potrebbe essere pari a 90 giorni, una relazione acustica che attesti quanto eseguito in termini strutturali e/o gestionali affinché siano rispettati i limiti acustici in tutti i ricettori limitrofi”*.
- ha ritenuto di aggiornarsi a seguito del ricevimento della documentazione integrativa;

**Dato atto** che con Nota di Arpae PGFC/2016/7588 del 20/05/2016 è stata richiesta la documentazione integrativa sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi;

**Considerato** che in data 17/06/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Unione 25329 e da Arpae al PGFC/2016/9112;

**Visto** che con Nota di Arpae PGFC/2016/10038 del 05/07/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

**Dato atto** che in data 11/07/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio documentazione integrativa inerente lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, acquisite al Prot. Unione 28160 e da Arpae al PGFC/2016/10486;

**Atteso** che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 14/07/2016, valutata la documentazione agli atti e la documentazione integrativa pervenuta, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera condizionato al rispetto delle prescrizioni e dei

limiti come riportati in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione di documentazione che la Ditta si è impegnata a trasmettere volontariamente e la positiva valutazione della stessa da parte dei soggetti presenti alla Conferenza stessa;

- In merito agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ha preso atto che il Comune di Cesena non ha fatto pervenire il relativo provvedimento;
- In merito alla valutazione di impatto acustico, ha richiamato quanto stabilito nella precedente seduta del 17/05/2016;
- ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e dei limiti come riportati in allegato al presente provvedimento, nonché delle prescrizioni definite nella seduta del 17/05/16, fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali di competenza del Comune di Cesena, nonché della documentazione volontaria inerente le emissioni in atmosfera e la positiva valutazione della stessa da parte dei soggetti presenti alla Conferenza stessa;

**Dato atto** che in data 04/08/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio documentazione integrativa volontaria inerente le emissioni in atmosfera e l'impatto acustico, acquisite al Prot. Unione 31336 e da Arpae al PGFC/2016/11778;

**Dato atto** che in merito all'impatto acustico il Comune di Cesena, con Nota Prot. Com.le 84190/63 del 19/08/2016 acquisita da Arpae al PGFC/2016/12336, ha comunicato quanto segue *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 171/AUA/2015, in cui è stata allegata una Relazione Acustica redatta dal T.C.A Italo Delli Ponti, datata marzo 2016, e successivamente integrata con relazione acustica datata agosto 2016, in cui è attestato il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 si prende atto di tale dichiarazione in merito all'impatto acustico e si rilascia parere favorevole all'esercizio dell'attività a condizione che questa resti in ogni momento conforme a quanto riportato nella relazione acustica e rispetti i limiti di cui al DM 14.11.1997”*;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - Rapporto Istruttorio acquisito in data 14/10/2016;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: *“BENESTARE N. 13909 del 26/07/2016 per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura”* Prot. Com.le 76989/338 del 26/07/2016 a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena, corredato da apposita planimetria di riferimento, acquisito al PGFC/2016/11243 del 27/07/2016;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Dato atto** che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 224 del 16/08/01 prot. n. 15282/01 del Dirigente del Servizio Risorse idriche, atmosferiche e smaltimento rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena rilasciata a S.A.I.S. S.p.A.;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **SOCIETA' AGRICOLA ITALIANA SEMENTI (S.A.I.S.) SOCIETA' PER AZIONI**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti

in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SOCIETA' AGRICOLA ITALIANA SEMENTI (S.A.I.S.) SOCIETA' PER AZIONI** (C.F./P.IVA 00127800407) nella persona dell'Amministratore delegato pro tempore, con sede legale in Cesena, Via Ravennate n.214, per lo **stabilimento di produzione e commercializzazione di sementi sito nel Comune di Cesena, Via Ravennate n.214.**

2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;**
- **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto, oltre alla seguente prescrizione relativa all'impatto acustico *“l'esercizio dell'attività resti in ogni momento conforme a quanto riportato nella relazione acustica e rispetti i limiti di cui al DM 14.11.1997”*;

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013;

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza

dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 224 del 16/08/01 prot. n. 15282/01, rilasciato ai sensi del previgente D.P.R. 203/88 ed in scadenza al 31/12/15 ai sensi dell'art. 281 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesta l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, con modifiche relative all'inserimento delle nuove emissioni E24 ed E25 "Generatori aria calda per essiccatoi", E26 "Caldaia per riscaldamento uffici" ed E27 "Caldaia per riscaldamento centro ricerche". Con nota del 28/01/2016 il Responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, una relazione tecnica istruttoria complessiva di tutte le emissioni dello stabilimento.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 17/05/16, ha ritenuto necessario richiedere documentazione integrativa circa le emissioni in atmosfera. In data 20/06/16 il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha inoltrato agli Enti la documentazione trasmessa dalla Ditta in data 17/06/16, con la quale viene altresì richiesto l'inserimento delle nuove emissioni E28 "Aspirazione polveri su tarara" (derivante dal convogliamento degli effluenti precedentemente inviati alle emissioni E15, E16, E18, E19) ed E29 "Aspirazione polveri confezionamento" (derivante dal convogliamento degli effluenti precedentemente inviati alla emissione E20).

La Conferenza di Servizi nella seduta del 14/07/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

*EMISSIONE E1 - IMPIANTO COMBUSTIONE SERRA**EMISSIONI E2, E13, E14, E17, E23, E24 E E25- IMPIANTI COMBUSTIONE ESSICCAZIONE*

Il comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i recita "omissis...*Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del presente decreto si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco*". Considerato che la somma delle potenzialità degli impianti di combustione, alimentati a gasolio, afferenti i punti di emissione E1, E2, E13, E14, E17, E23, E24 e E25 è pari a 1.123 kW, cioè maggiore della soglia di 1 MW indicata al punto bb) della Parte I dell'Allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, tali impianti sono soggetti ad autorizzazione.

Le emissioni sono costituite da Polveri, Ossidi di azoto e Ossidi di zolfo. Per la determinazione dei valori limite delle polveri si fa riferimento a:

- a) punto 1.2 della Parte III dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i che prevede valori di emissione pari a 150 mg/Nmc;
- b) al punto 4.1.23 "Produzione di calore, energia o vapore in impianti termici inseriti in un ciclo produttivo avente potenzialità termica inferiore a 50 MW e alimentati con combustibili liquidi" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che indica un valore pari a 100 mg/Nmc.

Pertanto si applicherà il valore più restrittivo pari a 100 mg/Nmc previsto dai Criteri CRIAER.

Per la determinazione dei valori limite di ossidi di azoto e ossidi di zolfo si fa riferimento a:

- a) punto 1.2 della Parte III dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i che prevede rispettivamente valori di emissione pari a 500 e a 1.700 mg/Nmc;
- b) al punto 4.1.23 "Produzione di calore, energia o vapore in impianti termici inseriti in un ciclo produttivo aventi potenzialità termica inferiore a 50 MW e alimentati con combustibili liquidi" dei Criteri CRIAER che indica, rispettivamente, valori pari a 500 mg/Nmc e 1700 mg/Nmc.

Pertanto si applicheranno i valori limite pari a 500 mg/Nmc di Ossidi di azoto e 1.700 mg/Nmc di Ossidi di zolfo.

Per le prescrizioni, che qui si omettono, si farà riferimento al punto 4.1.23 “*Produzione di calore, energia o vapore in impianti termici inseriti in un ciclo produttivo aventi potenzialità termica inferiore a 50 MW e alimentati con combustibili liquidi*” dei Criteri CRIAER.

Le concentrazioni degli inquinanti, relativi ai punti di emissione E1- E2 - E13 - E14 - E17 - E23 - E24 e E25, sono riferite ad un tenore di ossigeno, nell'effluente gassoso secco, pari al 3%.

Il gasolio impiegato deve avere un contenuto di zolfo  $\leq 0,1\%$ ; in ogni caso, deve essere rispettato quanto disposto dall'allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi.

La Ditta non è assoggettata all'obbligo degli autocontrolli annuali, in analogia con quanto stabilito dall'Allegato 4.34 “*Impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt, ai sensi dell'art. 272 comma 2 ed art. 281 comma 4 del D. Lgs. 152/06*” alla DGR 2236/09 e s.m.i. per gli impianti termici civili con potenza termica per singolo focolare inferiore a 3 MW.

**EMISSIONI ESSICCATORI** – Le emissioni diffuse derivanti dagli essiccatori si possono considerare scarsamente rilevanti ai sensi della lettera v-bis) “*Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a GPL o a biogas*” dell'Allegato IV parte I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto la potenza termica complessiva dei corpi essiccanti alimentati a gasolio è inferiore a 1 MW termico.

**EMISSIONE E21 – SALDATURA.** Le emissioni sono costituite da Polveri, Ossidi di azoto e Monossido di carbonio. Per la determinazione del valore limite delle Polveri si può fare riferimento a:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi che prevede valori di emissione pari a:
  - 50 mg/Nm<sup>3</sup> se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
  - 150 mg/Nm<sup>3</sup> se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) al punto 4.13.20 “*Saldatura*” dei Criteri CRIAER che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc;
- c) punto 1 dell'Allegato 4.29 “*Saldatura di oggetti e superfici metalliche*” della DGR 2236/09 che indica un valore pari a 10 mg/Nmc.

Pertanto si applicherà il valore limite più restrittivo pari a 10 mg/Nmc previsto dai Criteri CRIAER e dalla DGR 2236/09 e smi.

Per l'applicazione dei valori limite di ossidi di azoto e monossido di carbonio si fa riferimento al punto 4.13.20 “*Saldatura*” dei Criteri CRIAER, che indica un valore limite rispettivamente pari a 5 mg/Nmc e 10 mg/Nmc.

Per le prescrizioni, che qui si omettono, si farà riferimento ~~sia~~ al punto 4.13.20 “*Saldatura*” dei Criteri CRIAER.

Nonostante lo scarso utilizzo di materiale di apporto per la saldatura (70 kg/anno di elettrodi), la Ditta non intende avvalersi della possibilità di essere esentata dall'obbligo di autocontrollo annuale.

**EMISSIONE E22 – TRATTAMENTO SUPERFICIALE SEMENTI.** Le emissioni sono costituite da Polveri. Per la determinazione dei valori limite si fa riferimento:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi che prevede valori di emissione pari a:
  - 50 mg/Nm<sup>3</sup> se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
  - 150 mg/Nm<sup>3</sup> se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) al punto 4.1.1 “*Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare*” dei Criteri CRIAER che indica un valore pari a 20 mg/Nmc.

Pertanto si applicherà il valore più restrittivo pari a 20 mg/Nmc previsto dai Criteri CRIAER.

Per le prescrizioni, che qui si omettono, si farà riferimento al punto 4.1.1 “Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare” dei Criteri CRIAER.

*Si evidenzia che la ditta nelle integrazioni ipotizza cautelativamente la presenza nelle emissioni di dimetilammina e disolfuro di carbonio come prodotti di degradazione del fungicida (TMTD 50L); tali composti appartengono rispettivamente alle Classi II e Classe III della Tabella D punto 4. “Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri” Parte II Allegato 1, alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. La soglia di rilevanza per la Classe II è pari a 100 g/h e la soglia di rilevanza per la Classe III è pari a 2000 g/h; il quantitativo annuo utilizzato in questa lavorazione è di 400 Kg, l'emissione è utilizzata 1 h/g per 220 g/h, pertanto il quantitativo medio orario utilizzato è di 1.810 g. Sulla base della scarsa quantità e della bassa volatilità del fungicida, si ritiene che le soglie di rilevanza non vengano superate, pertanto non viene prescritto il valore limite per dimetilammina e disolfuro di carbonio.*

**EMISSIONE E28 – ASPIRAZIONE TARARE.** L'emissione è costituita da Polveri. Per la determinazione dei valori limite si fa riferimento a:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi che prevede valori di emissione pari a:
  - 50 mg/Nm<sup>3</sup> se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
  - 150 mg/Nm<sup>3</sup> se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) al punto 4.1.1 “Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare” dei Criteri CRIAER, che indica un valore limite pari a 20 mg/Nmc.

*Pertanto si applicherà il valore limite più restrittivo pari a 20 mg/Nmc previsto dai Criteri CRIAER. Per le prescrizioni, che qui si omettono, si farà riferimento al punto 4.1.1 “Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare” dei Criteri CRIAER.*

**EMISSIONE E29 – ASPIRAZIONE CONFEZIONAMENTO (TERMOSALDATURA BUSTINE DI SEMI).** L'emissione è costituita da Polveri e COV. Per la determinazione dei valori limite delle polveri si fa riferimento a:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi che prevede valori di emissione pari a:
  - 50 mg/Nm<sup>3</sup> se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
  - 150 mg/Nm<sup>3</sup> se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) al punto 4.1.1 “Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare” dei Criteri CRIAER che indica un valore pari a 20 mg/Nmc.

Pertanto si applicherà il valore più restrittivo pari a 20 mg/Nmc previsto dai Criteri CRIAER.

Per le prescrizioni, che qui si omettono, si farà riferimento al punto 4.1.1 “Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare” dei Criteri CRIAER.

Per la determinazione dei valori limite per le COV si fa riferimento all'Allegato 4.4 “Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite per l'inquinante “Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)” pari a 20 mg/Nmc. Considerato che la superficie di materiale plastico sottoposta al taglio a caldo è molto modesta, e che pertanto si prevede un limitato quantitativo di COV nell'effluente in uscita, si ritiene di non stabilire l'obbligo dell'autocontrollo periodico annuale.

**IMPIANTI TERMICI CIVILI** - Sono presenti un impianto termico di potenza pari a 305 kW, alimentato a metano per riscaldamento uffici e un impianto termico di potenza pari a 34 kW, alimentato a gasolio per riscaldamento centro ricerche. Tali impianti non ricadono nel Titolo I del D.Lgs. 152/06 e smi e non sono soggetti ad autorizzazione.

Gli impianti di abbattimento a servizio dei due nuovi punti di emissione E28 e E29, nonché del punto di emissione esistente E22, sono dotati di pressostato ma la Ditta non intende avvalersi della possibilità di essere esentata dall'obbligo di autocontrollo annuale per tali emissioni, prevista dal punto 8.1 della DGR 960/99;

Entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, la Ditta dovrà effettuare un controllo analitico delle emissioni E21 ed E22 (esistenti ma precedentemente non assoggettate al rispetto di valori limite) e finalizzato alla verifica del nuovo valore limite sopra prescritto.

Relativamente ai due nuovi punti di emissioni E28 ed E29, la Ditta dovrà provvedere alla messa in esercizio ed effettuare i tre controlli previsti per la messa a regime nei primi 10 giorni di marcia a regime.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 14/07/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera, fatta salva l'acquisizione della documentazione di seguito indicata che la Ditta si è impegnata a trasmettere volontariamente e la positiva valutazione della stessa da parte dei soggetti presenti alla Conferenza stessa:

- il quadro riassuntivo aggiornato, riportante le caratteristiche tecniche di tutte le emissioni derivanti dal ciclo produttivo, compresi le emissioni diffuse derivanti dagli essiccatoi;
- la planimetria aggiornata dell'impianto, riportante anche l'ubicazione degli essiccatoi, che dovranno essere individuati con la stessa nomenclatura utilizzata nel suddetto quadro riassuntivo delle emissioni;
- le schede tecniche aggiornate relative agli impianti di abbattimento di cui ai due nuovi punti di emissione E28 ed E29;
- lo schema a blocchi aggiornato del ciclo produttivo.

Il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 05/08/16 PGFC/2016/11778 ha trasmesso agli Enti la documentazione integrativa sopra indicata trasmessa dalla Ditta.

L'Unità Emissioni in atmosfera, Reti Energia di Arpa S.A.C. ha richiesto via mail in data 12/10/16 un riscontro ad Arpa Sezione Provinciale e ad A.U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena in merito alla documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta, ritenendo di confermare quanto stabilito nella Conferenza di Servizi del 14/07/2016.

Con mail del 12/10/16 A.U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena e Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena hanno comunicato il proprio assenso a quanto prospettato dal Responsabile dell'endoprocedimento.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale delle sedute del 17/05/16 e del 14/07/16, delle successive valutazioni a seguito di integrazioni consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 22/12/2016 prot. n. 52593, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

## **C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni diffuse in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

### **ED1, ED2, ED3, ED4, ED5, ED6, ED7 - ESSICCATOI SEMENTI**

provenienti da impianti compresi alla lettera v-bis) “*Impianti di essiccazione di materiali*”

*vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a GPL o a biogas”* punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

**EMISSIONE N. E26 – CALDAIA PER RISCALDAMENTO UFFICI 305 kW a metano**

**EMISSIONE N. E27 – CALDAIA PER RISCALDAMENTO CENTRO RICERCHE 34 kW a gasolio**

relative ad impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

#### **D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione e commercializzazione di sementi, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

##### **EMISSIONE N. E1 – IMPIANTO RISCALDAMENTO SERRA 214 kW a gasolio**

Portata massima	A tiraggio naturale	
Altezza minima	6	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	500	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	1700	mg/Nmc

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno, nell'effluente gassoso secco, pari al 3%.

Il gasolio impiegato deve avere un contenuto di zolfo  $\leq 0,1\%$ ; in ogni caso, deve essere rispettato quanto disposto dall'allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

##### **EMISSIONE N. E2 – GENERATORE ARIA CALDA PER ESSICCATOIO 178 kW a gasolio**

Portata massima	A tiraggio naturale	
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	500	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	1700	mg/Nmc

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno, nell'effluente gassoso secco, pari al 3%.

Il gasolio impiegato deve avere un contenuto di zolfo  $\leq 0,1\%$ ; in ogni caso, deve essere rispettato quanto disposto dall'allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

##### **EMISSIONE N. E13 – GENERATORE ARIA CALDA PER ESSICCATOIO 134 kW a gasolio**

##### **EMISSIONE N. E14 – GENERATORE ARIA CALDA PER ESSICCATOIO 103 kW a gasolio**

Portata massima	A tiraggio naturale	
Altezza minima	9	m

Durata 12 h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 100 mg/Nmc

Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) 500 mg/Nmc

Ossidi di zolfo (espressi come SO<sub>2</sub>) 1700 mg/Nmc

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno, nell'effluente gassoso secco, pari al 3%.

Il gasolio impiegato deve avere un contenuto di zolfo  $\leq 0,1\%$ ; in ogni caso, deve essere rispettato quanto disposto dall'allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi.

**EMISSIONE N. E17 – GENERATORE ARIA CALDA PER ESSICCATOIO 167 kW a gasolio**

**EMISSIONE N. E23 – GENERATORE ARIA CALDA PER ESSICCATOIO 116 kW a gasolio**

**EMISSIONE N. E24 – GENERATORE ARIA CALDA PER ESSICCATOIO 119 kW a gasolio**

**EMISSIONE N. E25 – GENERATORE ARIA CALDA PER ESSICCATOIO 119 kW a gasolio**

Portata massima A tiraggio naturale

Altezza minima 7 m

Durata 8 h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare 100 mg/Nmc

Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) 500 mg/Nmc

Ossidi di zolfo (espressi come SO<sub>2</sub>) 1700 mg/Nmc

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno, nell'effluente gassoso secco, pari al 3%.

Il gasolio impiegato deve avere un contenuto di zolfo  $\leq 0,1\%$ ; in ogni caso, deve essere rispettato quanto disposto dall'allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi.

**EMISSIONE N. 21 – ASPIRAZIONE POSTAZIONE DI SALDATURA**

Portata massima 2.000 Nmc/h

Altezza minima 10 m

Durata 2 h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 10 mg/Nmc

Ossidi di azoto 5 mg/Nmc

Monossido di carbonio 10 mg/Nmc

**EMISSIONE N. 22 – TRATTAMENTO SUPERFICIALE SEMENTI**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche + pressostato

Portata massima 1.000 Nmc/h

Altezza minima 4 m

Durata 1 h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 20 mg/Nmc

**EMISSIONE N. E28 – ASPIRAZIONE POLVERI SU TARARA**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche pulizia aria compressa + pressostato

Portata massima	34.500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	20	mg/Nmc

**EMISSIONE N. E29 – ASPIRAZIONE POLVERI CONFEZIONAMENTO,  
TERMOSALDATURA BUSTINE DI SEMI**

Impianto di abbattimento: filtro a maniche + pressostato

Portata massima	8.600	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	20	mg/Nmc
Composti organici totali (espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito [www.arpae.emr.it](http://www.arpae.emr.it) (seguendo il percorso Arpaie in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [http://www.arpae.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E24, E25, E28 ed E29** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
- La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpaie Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpaie Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpae.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpae.emr.it)) e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E24, E25, E28 ed E29**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni E28 ed E29** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpaie Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpaie Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpae.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpae.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
- Entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento** la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo delle **emissioni E21 ed 22** (esistenti ma non assoggettate in precedenza al rispetto di

limiti). **Entro un mese** dalla data del controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.

8. La Ditta dovrà effettuare il controllo analitico delle **emissioni E21, E22, E28 ed E29** (escluso l'inquinante Composti organici totali (espressi come C-organico totale)) con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - dovranno essere allegati e puntati i referti dei prelievi analitici (sia di messa a regime che periodici successivi). Tali referti dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

## **SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA**

### **PREMESSA**

Esaminata la domanda pervenuta, da parte della Ditta S.A.I.S. S.p.A, al Comune di Cesena il 22/12/2015 (PGN 115253 del 30/12/2015) intesa ad ottenere l'**Autorizzazione Unica Ambientale** per lo scarico di **ACQUE REFLUE INDUSTRIALI** provenienti dall'insediamento ubicato nel Comune di Cesena in RAVENNATE, n. 214

visti:

- il vigente “Regolamento del Servizio Idrico Integrato” dell’Ambito Territoriale Ottimale di Forlì Cesena;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale”;
- -la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- -il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

visto inoltre:

- il parere Hera protocollo n. 84532 del 15/07/2016, acquisito dal Comune di Cesena al PG N 74672 del 18/07/2016;

### **CARATTERISTICHE**

<b>TITOLARE DELLO SCARICO:</b>	<b>S.A.I.S. SPA</b>
Ubicazione insediamento	VIA RAVENNATE N. 214
Destinazione d'uso insediamento	COMMERCIALIZZAZIONE SEMENTI PER L'AGRICOLTURA
Potenzialità insediamento	10.000 mc/anno – 30 mc/giorno
Tipologia di scarico:	Acque reflue industriali
Ricettore dello scarico	Fognatura mista intercettata
Impianto finale di trattamento:	Impianto dep. Cesena, Via Calcinaro

### **PRESCRIZIONI PER L'ALLACCIAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA**

L'immissione dello scarico sopra descritto nella Fognatura mista di via RUSSI è autorizzata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. la realizzazione delle opere interne dovrà avvenire in esecuzione del progetto allegato alla domanda prodotta in data 22/12/2015 e comunque nel rispetto delle prescrizioni Hera prot. 84532 del 15/07/2016 sottoriportate;

2. le date di inizio e fine lavori riguardanti la realizzazione della rete fognaria ricadente in area privata, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Cesena – Settore Tutela Ambiente e Territorio al fine di permettere, in qualsiasi momento, il sopralluogo di verifica ed accertamento;
3. i lavori dovranno essere terminati entro i tempi riportati all'Art. 9 del “Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura” del Comune di Cesena. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il Titolare dello scarico consegna al Comune di Cesena la dichiarazione di conformità delle opere eseguite e redatta dal tecnico incaricato, allegando il relativo disegno dello stato di fatto delle reti fognarie interne, dell'allacciamento eseguito e delle schede tecniche qualora modificate rispetto a quelle presentate in fase di progetto;

### **PRESCRIZIONI PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DELLO SCARICO**

1. entro 30 giorni dalla presentazione della conformità, il presente provvedimento si considera tacitamente confermato se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l'adeguamento, pena la decadenza del beneplacito allo scarico;
2. rispetto delle prescrizioni gestionali previste nel parere Hera 84532 del 15/07/2016 sottoriportate;.

### **PRESCRIZIONI IMPARTITE DA HERA S.P.A. (Parere Prot. n.84532 del 15/07/2016)**

1. Nella fognatura mista di via Russi sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, lavandini), unicamente gli scarichi derivanti da: **acque di raffreddamento**. Nella fognatura mista di Via Ravennate sono ammessi unicamente gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche).
2. Non è ammesso lo scarico in fognatura delle acque reflue di lavorazione delle sementi che andranno stoccate in vasca di accumulo e smaltite come rifiuto, ai sensi della normativa vigente in materia.
3. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
4. I volumi di scarico non devono superare i seguenti valori massimi: **10.000 mc/anno; 30 mc/giorno**.
5. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
  - fossa Imhoff, degrassatori** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
  - pozzetto di consegna** posizionato all'interno della proprietà, in prossimità del confine in zona costantemente accessibile;
  - pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
6. Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
7. Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
8. HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

9. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
10. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
11. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
12. La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
13. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
14. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere soprariportate, HERA si riserva la facoltà di chiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente provvedimento per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**